

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI A CONTRATTO IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE

(D.R. n°40 del 26/01/06)

Art. 1

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, lettera i), del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, si applica esclusivamente agli studenti in corso dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale.

Art. 2

1. Lo studente, che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo per lo studio, può richiedere, all'atto della immatricolazione o all'inizio di ogni anno successivo al primo, non oltre il termine ultimo fissato senza pagamento di mora per l'iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti formativi universitari inferiore per ciascun anno, a quello previsto dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio.

2. La posizione di studente a contratto esclude il ritorno alla posizione di studente a tempo pieno, con l'eccezione di cui al successivo art.4.

3. La qualità di studente a contratto è annotata dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente, con l'indicazione della durata prescelta del Corso.

4. L'opzione formulata per la scelta del regime di studente a contratto non può modificare la "durata legale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la "durata legale del corso", valida ai fini giuridici e la "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.

Art. 3

1. Il contratto definisce i tempi in cui lo studente compirà i suoi studi, la ripartizione annuale delle attività formative e dei relativi crediti e le modalità di frequenza ove questa fosse prescritta come obbligatoria dai regolamenti didattici.

2. Il contratto non può comunque prevedere tempi superiori al doppio di quelli legali per ogni Corso di studio. In particolare, la durata del contratto non può superare i sei anni per i Corsi di laurea e i quattro anni per i Corsi di laurea specialistica/magistrale.

3. Lo studente che non sia laureato entro la sessione straordinaria del periodo concordato dovrà iscriversi fuori corso.

Art. 4

1. Nell'ipotesi di passaggio ad altro corso di studio dell'Ateneo lo status di studente a contratto rimane sospeso, nel senso che l'interessato deve presentare una nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo corso di studio, che la valuta. In caso contrario lo studente perde la possibilità del regime a tempo parziale.

Art. 5

1. Il Consiglio di corso di studio competente predetermina i percorsi formativi di durata quadriennale, quinquennale o sessennale per i corsi di laurea e di durata triennale o quadriennale per i corsi di laurea specialistica/magistrale.
2. Lo studente che si iscrive come studente a contratto ad un anno successivo al primo dovrà presentare un proprio percorso formativo, distribuendo gli insegnamenti, per i quali non ha ancora superato i relativi esami, negli anni successivi previsti dal percorso prescelto, nel rispetto delle propedeuticità. Al Consiglio di corso di studio competente spetta l'approvazione del percorso formativo individuale.

Art. 6

1. Per lo studente che si immatricola o si iscrive ad un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale, la misura delle tasse di iscrizione, al netto della tassa regionale e della tassa di bollo se dovute, è determinata, a decorrere dall'anno accademico in cui concorda la posizione di studente a contratto e per il residuo periodo stabilito, con il seguente criterio per ciascun anno:
 - corso di laurea di durata quadriennale, quinquennale e sessennale:
importo delle tasse annue ordinarie moltiplicato per tre anni, maggiorato rispettivamente del 20%, del 30% e del 40% e ripartito rispettivamente per 4, 5 e 6 anni;
 - corso di laurea specialistica/magistrale di durata triennale e quadriennale:
importo delle tasse annue ordinarie moltiplicato per due anni, maggiorato rispettivamente del 30% e del 40% e ripartito rispettivamente per 3 e 4 anni.
2. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato. Qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, dovrà versare le tasse nella misura ordinaria dovuta.
3. Lo studente a tempo parziale è escluso dai benefici erogati direttamente dall'Ateneo, quali i rimborsi per merito, le borse di studio, le collaborazioni studentesche part-time. La predetta elencazione ha mero valore esemplificativo.

Art. 7

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 esclusivamente per i corsi di laurea e dall'anno successivo per i corsi di laurea specialistica/magistrale.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di studente a tempo parziale, relativamente all'anno accademico 2005/2006, è fissato al giorno 31 gennaio 2006.
3. Lo studente che abbia presentato in anni accademici precedenti la richiesta di studente a tempo parziale dovrà regolarizzare la sua posizione in base all'attuale normativa, riproponendo la richiesta.